

Bruxelles, 20 maggio 2016
(OR. en)

8945/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0031 (COD)**

**ENER 149
CODEC 664
IA 22**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	6226/16 ENER 30 CODEC 175 IE 5 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (prima lettura) - Orientamento generale

1. Il 16 febbraio 2016 la Commissione ha presentato la sua proposta, corredata di una valutazione d'impatto e di una relazione¹ sull'applicazione della normativa vigente². La proposta è volta a ovviare alle carenze dell'attuale meccanismo per lo scambio di informazioni individuate dalla Commissione, vale a dire il fatto che la normativa in vigore non assicura appieno la conformità al diritto dell'Unione (ad esempio il terzo pacchetto energetico, la normativa in materia di concorrenza e le norme di aggiudicazione degli appalti pubblici) e che, *se* talune disposizioni contenute in un accordo intergovernativo risultano incompatibili con il diritto dell'Unione, per uno Stato membro è molto difficile se non impossibile rinegoziare detto accordo con un paese terzo.

¹ Doc. 6227/16

² Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

La proposta prevede pertanto che la Commissione svolga una rapida valutazione *ex ante* del progetto di accordo intergovernativo prima della firma. Inoltre, la proposta mira a estendere il campo di applicazione per includere strumenti non vincolanti (quali protocolli d'intesa, dichiarazioni congiunte, ecc.) poiché tali strumenti potrebbero avere effetti analoghi a quelli degli accordi intergovernativi. In tale contesto, si ricorda inoltre che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 e 20 marzo 2015, ha chiesto di "*assicurare la piena conformità con il diritto dell'UE di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'UE in materia di sicurezza energetica*"³.

2. La discussione sulla valutazione d'impatto si è concentrata su questioni connesse alla proporzionalità e alla sussidiarietà, comprese una stima dell'entità del problema da risolvere (il numero e/o l'importanza degli accordi intergovernativi non conformi) in relazione all'effetto della proposta (svolgimento di una valutazione *ex ante* da parte della Commissione) sui diritti sovrani degli Stati membri a concludere accordi internazionali e una ponderazione dell'onere amministrativo relativo alla comunicazione di tutti gli strumenti non vincolanti rispetto al beneficio che ne deriva. Le delegazioni hanno inoltre discusso le situazioni specifiche degli Stati membri in relazione alla proposta: alcuni di essi non concludono accordi intergovernativi o lo fanno raramente; alcuni condividono più frontiere con paesi terzi rispetto ad altri ; alcuni dipendono più di altri da un unico fornitore esterno; alcuni hanno più potere negoziale di altri. Varie delegazioni si sono interrogate sui motivi per cui non si sia fatto ricorso ad alcune disposizioni previste o consentite dalla normativa in vigore, quali la presentazione di clausole tipo o la possibilità, per la Commissione, di avviare una procedura di infrazione qualora risulti che un accordo intergovernativo violi il diritto dell'Unione.
3. Durante l'esame, al fine di trovare un compromesso, sono state apportate varie modifiche al testo. Le modifiche più importanti sono tese a:
 - sottolineare e chiarire la possibilità per la Commissione di decidere di ridurre il periodo di tempo necessario per la sua valutazione *ex ante* (considerando 7 bis);
 - chiarire la distinzione tra strumenti vincolanti e non vincolanti (considerando 10 e 10 bis);

³ Cfr. doc. EUCO 11/15, punto I.2, lettera d)

- chiarire il campo di applicazione utilizzando termini più concreti (articolo 2, paragrafo 1);
 - limitare la valutazione *ex ante* da parte della Commissione ai progetti di accordi intergovernativi relativi al gas (Articolo 3, paragrafo 2), accompagnandola della possibilità per gli Stati membri di richiedere una valutazione *ex ante* (Articolo 3, paragrafo 2 bis). Ciò comporta che i progetti di accordi intergovernativi relativi ai tipi di energia diversi dal gas saranno soggetti a una valutazione *ex post* da parte della Commissione (Articolo 6, paragrafo 3) dopo essere stati trasmessi (Articolo 3, paragrafo 3);
 - eliminare lo scambio di informazioni concernenti gli strumenti non vincolanti dal testo legislativo (sopprimendo l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, l'articolo 7 e gli ulteriori riferimenti negli articoli e nei considerando), aggiungendo contemporaneamente una parte di testo riguardante gli strumenti non vincolanti nel considerando 11;
 - imporre alla Commissione l'elaborazione di clausole tipo e orientamenti (articolo 9, paragrafo 2).
4. Il Coreper, nella riunione del 18 maggio, ha convenuto di trasmettere il testo di compromesso riportato in allegato al Consiglio, per consentirgli di raggiungere un accordo su un orientamento generale. In tale occasione, EL e HU hanno espresso l'intenzione di opporsi al compromesso proposto per l'orientamento generale, mentre CY, PL, RO e SI hanno dichiarato di voler riflettere ulteriormente sulle loro posizioni. UK mantiene una riserva d'esame parlamentare.

Il presente orientamento generale definirebbe la posizione provvisoria del Consiglio sulla proposta in questione e costituirebbe la base per la preparazione dei negoziati con il Parlamento europeo, che dovrebbero iniziare in autunno.

Le modifiche rispetto al documento precedente trasmesso al Coreper (doc. 8606/16) (*ossia* le modifiche convenute in sede di Coreper) sono riportate in **grassetto sottolineato**, mentre le soppressioni sono indicate con **||**. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione rimangono evidenziate in **grassetto**.

5. La commissione ITRE del Parlamento europeo ha dato inizio all'esame formale della proposta ad aprile (relatore: Zdzisław Krasnodębski, ECR) e dovrebbe adottare il proprio parere a ottobre. Il Comitato economico e sociale europeo inizierà il suo esame a giugno, mentre il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

6. Pur prendendo atto delle posizioni delle singole delegazioni come indicato al punto 4, si invita il Consiglio a confermare il suo accordo sull'orientamento generale che figura nell'allegato.

2016/0031 (COD)

Progetto di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi [] fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

[]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

considerando quanto segue:

⁴ GU C ... del ..., pag. ...

⁵ GU C ... del ..., pag. ...

- (1) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.
- (2) L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015⁶, è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 2014⁷. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.
- (3) La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ si è rivelata utile per ricevere informazioni sugli accordi intergovernativi vigenti e per individuare i problemi ad essi inerenti in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione.
- (4) Tuttavia, la decisione n. 994/2012/UE si è rivelata insufficiente a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. Detta decisione si basa principalmente sulla valutazione degli accordi intergovernativi da parte della Commissione dopo la loro conclusione fra uno Stato membro e un paese terzo. L'esperienza maturata nell'attuazione della decisione n. 994/2012/UE ha dimostrato che tale valutazione ex post non è la modalità più efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. In particolare, gli accordi intergovernativi spesso non contengono clausole di recesso o di adattamento tali da consentire agli Stati membri di rendere l'accordo conforme al diritto dell'Unione entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, le posizioni dei firmatari si sono già consolidate, creando pressioni politiche affinché non si modifichi nessun elemento dell'accordo stesso.

⁶ COM(2015) 80 final

⁷ COM(2014) 330 final

⁸ GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13.

- (5) Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi []. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.
- (6) Nel corso dei negoziati [] **di un accordo intergovernativo**, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza allo **Stato membro o agli Stati membri interessati** su come evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione. [] **In questo contesto** la Commissione dovrebbe **inoltre** avere la possibilità di attirare l'attenzione **dello Stato membro o degli Stati membri interessati** sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo, **ove opportuno; tuttavia, ciò non dovrebbe essere parte integrante della valutazione giuridica del progetto di accordo intergovernativo o di modifica da parte della Commissione.** []
- (7) Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, **e tenendo in debito conto il fatto che attualmente gli accordi intergovernativi o le modifiche nel settore del gas hanno le più ampie ripercussioni relative sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione**, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo **relativo al gas** alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione.

- (7bis) La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. **La Commissione dovrebbe valutare, se del caso, l'opportunità di ridurre i termini previsti per la sua valutazione, in particolare se lo Stato membro lo richiede o se lo Stato membro l'ha tenuta informata in maniera sufficientemente dettagliata durante la fase di negoziazione, e tenuto conto della misura in cui il progetto di accordo intergovernativo o di modifica sia basato su clausole tipo.** Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo **relativo al gas, o un accordo intergovernativo relativo a tipi di energia diversi dal gas nel caso in cui lo Stato membro abbia scelto di chiedere la valutazione ex ante della Commissione**, fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per **raggiungere** [] una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.
- (8) Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.
- (9) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi entrati in vigore o applicati provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione e comunicare agli Stati membri l'esito della valutazione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per **raggiungere** [] una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.
- (10) La presente decisione dovrebbe applicarsi agli [] accordi intergovernativi; **questi esprimono, in particolare attraverso il loro contenuto, l'intenzione delle parti che l'accordo abbia forza vincolante, interamente o in parte, e indipendentemente dalla sua designazione formale.** [] Sarebbe opportuno comunicare solo gli accordi intergovernativi che **riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro, o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro.** [] In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati [] [] non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente decisione.

- (10bis) È il carattere vincolante di uno strumento (o parti di esso), non la sua designazione formale, che lo qualifica come accordo intergovernativo o, in assenza di tale carattere vincolante, come strumento non vincolante ai fini della presente decisione.
- (11) Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti, **che spesso sono formalmente designati da termini quali memorandum d'intesa, dichiarazione comune, dichiarazione ministeriale congiunta, azione comune o codice di condotta comune.** Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. **¶ Ai fini di una maggiore trasparenza gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione strumenti non vincolanti - ossia accordi giuridicamente non vincolanti tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che fissano condizioni di fornitura di energia o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche, contenendo ad es. un'interpretazione del diritto dell'Unione - o la modifica di tale strumento non vincolante, compresi gli eventuali allegati; qualora lo strumento non vincolante o la modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro può trasmettere anche questi ultimi testi.**
- (12) È opportuno che gli accordi intergovernativi e gli strumenti non vincolanti che devono essere integralmente comunicati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione o che riguardano questioni di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non rientrino nel campo di applicazione della presente decisione.
- (13) La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

- (14) È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmesse come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (15) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo II, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri.
- (16) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, **in cooperazione con gli Stati membri**, e se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative, da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi, **nonché orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate**. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.

⁹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (17) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi nuovi e vigenti dovrebbe consentire un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi individuati nel settore degli accordi intergovernativi.
- (18) La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.
- (19) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti della presente decisione, di applicazione in tutti gli Stati membri, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) È opportuno che le disposizioni della presente decisione non pregiudichino l'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di stato e alla concorrenza. In particolare, la Commissione ha la facoltà di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del TFUE.
- (21) **[Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione]** la Commissione dovrebbe valutare se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia.

(22) È opportuno abrogare la decisione n. 994/2012/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di **garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.**
2. La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1. "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante, **indipendentemente dalla sua designazione formale**, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi **che riguarda:**
 - i) **l'acquisto, lo scambio, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro, o**
 - ii) **la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro;**

tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni **relative ai summenzionati aspetti energetici** e le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

2. "accordo intergovernativo vigente", un accordo intergovernativo entrato in vigore o applicato provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione;

¶

Articolo 3

Obblighi di comunicazione in materia di accordi intergovernativi

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo intergovernativo o concludere un nuovo accordo intergovernativo, comunica per iscritto alla Commissione la propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati.

Lo Stato membro interessato è in dovere di tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

2. Non appena le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i principali elementi di un progetto di accordo intergovernativo **relativo al gas** o di modifica di accordo intergovernativo **relativo al gas**, e prima della conclusione dei negoziati formali, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica unitamente agli eventuali allegati, ai fini della valutazione ex ante di cui all'articolo 5.

Qualora **questo** progetto di accordo o di modifica di accordo faccia esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che **riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di gas in o ad almeno uno Stato membro o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura del gas con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro.**

Inoltre, all'atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica relativamente a tipi di energia diversi dal gas e qualora non sia potuto giungere, in base alla propria valutazione, a una conclusione definitiva sulla compatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione, lo Stato membro trasmette alla Commissione tale progetto di accordo o di modifica unitamente a eventuali allegati per la valutazione *ex ante* ai sensi dell'articolo 5, non appena sia stato raggiunto un accordo dalle parti sui principali elementi di detto progetto di accordo intergovernativo o di detta modifica dell'accordo intergovernativo, ma prima della conclusione dei negoziati formali.

2bis. Lo Stato membro può ricorrere alle disposizioni dei primi due commi del paragrafo 2 per accordi intergovernativi o modifiche relativi a tipi di energia diversi dal gas.

3. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica, compresi eventuali allegati dell'accordo o della modifica.

Qualora questo progetto di accordo intergovernativo o di modifica di accordo intergovernativo faccia esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che **[] riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro.**

4. L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi tra imprese.

5. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, **[]** sono effettuate mediante un'applicazione web fornita dalla Commissione. I termini temporali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, decorrono dalla data di registro nell'applicazione del fascicolo completo comunicato.

Articolo 4

Assistenza della Commissione

1. Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo [] oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione. Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati stessi.
2. Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell'approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.
3. Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione.

Articolo 5

Valutazione della Commissione

1. Entro sei settimane dalla data di comunicazione del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 **o paragrafo 2bis**, la Commissione, comunica allo Stato membro interessato ogni eventuale perplessità sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

2. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 circa le proprie perplessità, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, entro dodici settimane dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.
3. Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.
4. Lo Stato membro non può firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o la modifica **in questione** [] fino a quando la Commissione non abbia comunicato allo Stato membro eventuali perplessità in conformità al paragrafo 1, o, se del caso, abbia emesso un parere in conformità al paragrafo 2, oppure, in mancanza di comunicazione o parere della Commissione, fino alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 o, se del caso, al paragrafo 2.

Al momento della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione e di valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti e a nuovi accordi intergovernativi relativi a tipi di energia diversi dal gas

1. Entro e non oltre [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche ad essi apportate.

Qualora l'accordo intergovernativo vigente faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che **[] riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro.**

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

2. Gli accordi intergovernativi vigenti già comunicati alla Commissione alla data di entrata in vigore della presente decisione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 o 5, della decisione n. 994/2012/UE, oppure dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 994/2010, si considerano comunicati ai fini del paragrafo 1, a condizione che tale comunicazione soddisfi i requisiti di cui al medesimo paragrafo.
3. La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2, **nonché gli accordi intergovernativi relativi a tipi di energia diversi dal gas comunicati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.** Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

II

Articolo 8

Trasparenza e riservatezza

1. Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3 **e** all'articolo 6, paragrafo 1 **II**, lo Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Lo Stato membro esprime un'indicazione siffatta in merito agli accordi esistenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, entro e non oltre [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione].

2. Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.
3. Laddove lo Stato membro ritenga che un accordo intergovernativo vigente, una modifica di accordo intergovernativo II, o II un nuovo accordo intergovernativo II debba considerarsi riservato ai sensi del paragrafo 1, esso mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse.

Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all'accordo intergovernativo II o alla modifica in questione:

- a) l'argomento;
- b) la finalità e il campo di applicazione;
- c) la durata;
- d) le parti;
- e) informazioni sugli elementi principali.

Il presente paragrafo non si applica alle informazioni trasmesse in conformità all'articolo 3, paragrafi 1, II 2 e **2bis**.

4. La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.
5. Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.

Articolo 9

Coordinamento tra gli Stati membri e da parte della Commissione

1. La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:
 - a) esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi [] e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;
 - b) individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi [] e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;
2. **Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente decisione] [], la Commissione**, sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elabora clausole tipo facoltative e orientamenti, **incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. Tali clausole tipo facoltative e orientamenti []**, se applicati **correttamente**, [] migliorerebbero notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi [] al diritto dell'Unione.

Articolo 10

Relazioni e riesame

1. Entro e non oltre **[tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione] []**, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi [I] al diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi [II]. Valuta altresì l'incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l'adeguatezza del campo di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione n. 994/2012/UE è abrogata.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente